

Aggiornato il Decreto Runts del 2020. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 2/2026 recante modifiche al D.M 106/2020

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2026 il [Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 13 gennaio 2026](#) che modifica il [Decreto n. 106 del 15 settembre 2020](#). Il decreto contiene disposizioni modificative e integrative del cd. decreto *Runts*, che, come è noto, definisce le procedure per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro stesso e il Registro delle imprese, con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

Il fine è quello di assicurare omogeneità dei procedimenti e conoscibilità degli elementi informativi su tutto il territorio nazionale. Tali procedimenti sono attribuiti all'esclusiva competenza degli Uffici regionali del RUNTS per quel che concerne ODV, APS, enti filantropici, SOMS minori e altri ETS. Sono attribuiti all'Ufficio statale del RUNTS i procedimenti relativi alle reti associative.

Le modifiche introdotte vanno nella direzione della semplificazione, della trasparenza e della pubblicità dei

dati del RUNTS, rispettando la necessità di aggiornare il Decreto preesistente 106/2020 con il recepimento delle modifiche apportate dall'articolo 4 della [Legge 104 del 4 luglio 2024](#), recante: «*Disposizioni in materia di politiche sociali e di Enti del Terzo settore*») e dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 ([in "Finanza & Fisco" n. 20-21/2025, pag. 809](#)).

Il delegato del rappresentante legale

La novità più rilevante è l'introduzione, all'art.8, comma 2-*bis*, del D.M. 106/2020 (in linea con l'art. 47 Codice Terzo Settore), **della figura del delegato del rappresentante legale**, introdotta per rispondere alle esigenze operative degli enti. Si tratta di un soggetto fiduciario a cui il rappresentante legale dell'ente o il rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce (su specifico mandato) conferiscono una delega a gestire nel RUNTS le proprie pratiche.

La delega può essere di 2 tipi:

- **delega alla compilazione e invio;** il delegato può limitarsi a compilare le istanze e inviare telematicamente la pratica; è in capo al delegante la sottoscrizione della distinta assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato e documentato;
- **delega alla compilazione, sottoscrizione e invio;** il delegato, se espressamente autorizzato può compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare egli stesso l'istanza. In tal caso assume in prima persona la responsabilità circa la veridicità di quanto attestato e la conformità agli originali delle copie dei documenti allegati (ove gli stessi non siano stati prodotti e sottoscritti direttamente con firma

digitale).

La delega può avere a oggetto istanze di iscrizione, variazione (ad esempio di modifiche statutarie o di cariche sociali), cancellazione, accreditamento al 5×1000 e deposito dei bilanci. La delega è conferibile e revocabile *online* tramite il portale, che genera automaticamente il documento allegandolo alla pratica.

Il decreto introduce inoltre diverse disposizioni per snellire alcuni adempimenti, perseguendo l'obiettivo della semplificazione, del miglioramento della digitalizzazione dei processi e della procedimentalizzazione di alcune procedure.

Di seguito solo alcune delle novità introdotte.

Modifica dei termini per il deposito dei bilanci

L'art. 20, comma 5, del D.M. 106/2020 è modificato nel senso che il termine per il deposito del bilancio d'esercizio **non è più fissato alla data fissa del 30 giugno, ma viene stabilito in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.** Questa modifica recepisce l'art. 48, comma 3, del CTS e favorisce gli enti che hanno un esercizio finanziario **non coincidente con l'anno solare.**

Aggiornamento annuale dei dati sociali

Modifica l'art. 20, comma 5, del D.M. 106/2020 nel senso che le informazioni relative al numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati **possono essere aggiornate una sola volta l'anno, entro il 30 giugno.** L'aggiornamento è obbligatorio solo se si sono verificate variazioni rispetto ai dati già presenti nel sistema. Si evidenzia che, in ossequio al principio di trasparenza, l'obbligo di fornire informazioni sulla base associativa e sul numero di volontari/lavoratori viene esteso a tutti gli ETS (non solo APS e ODV) per garantire maggiore conoscibilità degli assetti, modificandosi in tal senso l'art.8, comma 6, lett. r) D.M. 106/2020.

Procedure per l'acquisto della Personalità Giuridica

Il decreto opera una modifica all'art. 17 del D.M 106/2020. Per gli enti già dotati di personalità giuridica che si iscrivono al *Runts*, **la relazione giurata sulla composizione e il valore del patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata dal revisore legale dell'ente** (per gli enti dotati di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale o se l'ente sia soggetto a revisione legale); mentre l'art. 16, comma 2, modificato chiarisce che il notaio attesta la sussistenza del patrimonio minimo ammettendo l'uso dell'assegno circolare non trasferibile intestato all'ente come prova della disponibilità finanziaria dello stesso

Cancellazione dal *Runts*

Viene introdotto all'art. 23, comma 1, la lett. a-bis) che

contempla l'ipotesi di un ente che, deliberato lo scioglimento non abbia la necessità di attivare una procedura di liquidazione al fine di definire rapporti e chiudere le posizioni debitorie e creditorie; in tale ipotesi l'art. 24 comma 3, come modificato precisa che la cancellazione opera una volta fornita la prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità al parere dell'Ufficio *Runts*.

Devoluzione del Patrimonio

Vengono dettagliate all'art. 25 del D.M. 106/2020 le procedure relative alla devoluzione del patrimonio distinguendo i casi di cancellazione di cui all'art.23 e se l'ente sia tenuto all'obbligo devolutivo dell'intero patrimonio residuo o dell'incremento patrimoniale. Si esplicita in tale ultima ipotesi, al secondo comma dell'art. 25, il principio per cui l'incremento patrimoniale da devolvere si riferisce non solo al periodo d'iscrizione al *Runts* ma si estende a quello riguardante gli esercizi in cui l'ente risultava iscritto, senza soluzione di continuità con l'iscrizione al *Runts*, nei registri pregressi (ODV, APS, Onlus). Al momento della presentazione della richiesta di cancellazione dell'ente va allegata contestualmente una richiesta di parere devolutivo (nuovo comma 1-*bis*) e la documentazione economico-patrimoniale dell'ente (commi 1-*ter* e 1-*quater*). Anche su questo tema è stato previsto un regime semplificato per gli enti di più piccole dimensioni (con entrate annue non superiori a 60mila euro), i quali potranno presentare, al posto della suddetta documentazione economico-patrimoniale, una dichiarazione sostitutiva. In tutti i casi di sussistenza di un patrimonio da devolvere, la richiesta di parere dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della devoluzione da parte

dell'ETS (o degli ETS) beneficiari.

Comunicazioni e notifiche

All'art. 6, comma 3 del D.M. 106/2020 la **novella stabilisce che il portale RUNTS resta il canale prioritario di comunicazione tra gli enti e gli uffici del Runts; viene ammesso l'uso della PEC per le interlocuzioni necessarie con gli enti già cancellati dal registro** (ad esempio per completare la devoluzione del patrimonio). Importante è evidenziare che viene introdotto l'obbligo per gli enti di dotarsi di un proprio indirizzo di posta certificata, non potendosi più indicare quello appartenente a un diverso soggetto (come ad esempio quello del rappresentante legale o di un fondatore o di un associato).

I comitati

Gli articoli 15, 16 e 17 novellati, nel recepire la [**circolare MLPS n. 5/2025**](#), includono, accanto alle forme giuridiche delle fondazioni e delle associazioni, anche quella del comitato che assumendo la qualifica di ETS potrà anche acquisire, a norma dell'art. 22 CTS, la personalità giuridica.

Modelli *standard* di statuto e altre novità

Per beneficiare della riduzione dei tempi procedurali (prevista dall'art. 47, comma 5 del CTS), l'ente dovrà

semplicemente indicare espressamente nell'istanza di aver adottato un modello statutario *standard* (art. 6 DM 2/2026). Viene chiarito inoltre che un ente non può essere iscritto contemporaneamente nella sezione "Reti Associative" e in quella residuale "Altri ETS", poiché la prima è considerata un ETS tipico (art. 16 D.M. 2/2026). Tra i documenti da depositare sono aggiunti a quelli già indicati all'art. 20 comma 1, lett. b) D.M. 106/2020 anche le relazioni dell'organo di controllo e del revisore, ove istituiti e per le fondazioni anche la delibera di approvazione del bilancio ad uso dell'ufficio *Runts*.

In conseguenza della soppressione dell'anagrafe delle ONLUS a decorrere dal primo gennaio 2026 viene esplicitato che il 31 marzo 2026 è il termine ultimo entro il quale gli enti già iscritti nella predetta anagrafe potranno presentare istanza di iscrizione al RUNTS (o al Registro delle imprese), al fine di acquisire la qualifica di ETS non dovendo in tal caso devolvere il proprio patrimonio.

Le nuove funzionalità legate al [Decreto n. 2/2026](#) saranno operative, per il necessario adeguamento del sistema informatico, **a partire dal 9 aprile 2026.**